



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Delibera n. 22 27.07.2023	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (SEDUTA ORDINARIA)
--------------------------------------	---

Oggetto: Rinnovo convenzione ai sensi dell'artt. 23 bis co. 7 e 30 co 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese ed il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16.30 negli uffici della sede legale dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese sita in Marsico Nuovo (PZ) alla via Manzoni 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo nelle persone dei seguenti signori, adotta la presente deliberazione.

NOME e COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Giuseppe PRIORE	Presidente	X	
Maria Angela SORCE	Componente		X
Rita D'OTTAVIO	Componente	X	
Pasquale DE LUISE	Componente	X	
Rosita GERARDI	Componente		X
Michele UNGARO	Componente		X
Giovanni VIGGIANO	Componente		X
Rosanna AUGELLO	Componente	X	
Valeria TEMPONE	Componente	X	

partecipa, alla seduta del Consiglio, il Collegio Straordinario di Revisione così composto:

NOME e COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Angela GAZANEO	Presidente		X
Maria DI MURO	Componente		X
Nicola VOLPICELLA	Componente	X	

Presiede la seduta il Dott. Giuseppe Priore in qualità di Presidente. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore facente funzioni dell'Ente dott. Marco Delorenzo.

Costatato il numero dei presenti il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente dell'Ente chiede ai componenti di trattare il tema in oggetto, regolarmente inserito all'O.d.g.

Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133”;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 ed adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;

Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con Deliberazione Commissariale n. 5 del 12 marzo 2010, e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 85214 del 09/06/2020 – E del 05/06/2020 con cui è stato costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti di questo Ente;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 129 del 25 giugno 2020 con il quale, il dott. Giuseppe Priore, è stato nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente;

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. n. 0000091 del 22.02.2022, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente i cui nominativi sono riportati in epigrafe;

Vista la deliberazione del Presidente n. 2 del 27 aprile 2023, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore f.f. al Dott. Marco Delorenzo, ratificata con delibera n.7 del 04/05/2023 del Consiglio Direttivo;

Visto l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa ed, in particolare, l’art. 56, comma 1, e l’art. 68, comma 1;

Premesso che :

- il vigente quadro istituzionale vede gli Enti Parco inseriti in un sistema di “rete” che pone in risalto la necessità per le pubbliche amministrazioni ivi incluse di operare secondo principi di collaborazione, perseguendo finalità di economicità e funzionalità nelle proprie attività;
- anche il processo di transizione al digitale e di interoperabilità dei protocolli informatici e data base delle Pubbliche Amministrazioni di cui al Codice dell’Amministrazione digitale promuovono l’interscambio dei dati e delle informazioni tra gli Enti, per migliorare la qualità della performance amministrativa;
- è di estremo interesse per gli Enti Parco sviluppare idonei meccanismi di governance e politiche e progetti comuni al fine di migliorare l’efficienza e la produttività del lavoro pubblico anche in considerazione degli impatti che le recenti riforme avranno sull’intera materia in medesimi contesti contrattuali;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- la interoperabilità tra i due enti rappresenta anche un'occasione per sperimentare la fattibilità ed i possibili vantaggi, anche in termini di efficienza, efficacia e tempestività, derivanti dalla standardizzazione, omogeneità ed uniformità dei procedimenti e degli atti amministrativi, nonché dei programmi contabili, di gestione del personale e di gestione di gare d'appalto su piattaforma telematica;
- l'utilizzazione, in convenzione, di elevate professionalità è di sicuro ausilio al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse anche in riferimento alle rilevanti novità introdotte nell'ordinamento dai Decreti Legislativi nn. 74 e 75 del 2017;

Considerato altresì che l'utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un "favor legislatoris" che emerge in numerose norme di legge e regole contrattuali quali:

- l'art. 15 della legge 7-8-90, n. 241 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private";
- l'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- il medesimo favore del legislatore verso la gestione associata funzioni attraverso convenzioni con le quali utilizzare il personale è prevista da norme dell'ordinamento positivo, senza nessuna limitazione tra dimensioni e funzioni delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, quali l'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, il quale prevede, al comma 3, che "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";
- nella materia oggetto dell'attuale convenzione sussiste consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione 21/5/98, n. 5102) solida nell'affermare che: " Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario";

Constatato che:

- l'art. 53, del medesimo D.lgs. 165/2001 prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto";
- la medesima norma citata prescrive che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto l'art. 70, comma 12, del D.lgs. 165/2001 che prevede "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale";

Viste e richiamate

- la Deliberazione Presidenziale n.06/2022;
- la Deliberazione n. 35 del 13 ottobre 2022 come rettificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 2 del 9 marzo 2023;

Atteso che la convenzione tra il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e questo Ente Parco è in scadenza in data 31.07.2023, e che la stessa prevede la possibilità di rinnovo;

Vista la nota prot. n. 2536 del 05.07.2023 con la quale il Presidente dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese - dott. Giuseppe Priore, formulava all'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane la richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione, ai sensi dell'art. 23 bis co. 7 e art. 30 co. 2- sexies del d.lgs. 165/2001 per l'autorizzazione al comando temporaneo e parziale del Dott. Marco Delorenzo, inquadrato quale Funzionario - E.Q.- Responsabile Area Tecnico – Faunistica – Programmatica e Area Amministrativa e Finanziaria, ex categoria D, posizione economica D7 – posizione organizzativa - C.C.N.L. Funzioni Locali, che come da curriculum vitae risulta iscritto all'Albo dei direttori di Parco presso il MASE ed in possesso delle capacità e competenze per attuare politiche comuni in materia di gestione delle attività dell'Ente, per ulteriori 5 mesi, e per complessive 9 ore settimanali;

Vista la nota acquisita al prot. n. 2562 del 06.07.2023 con la quale l'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato, dando seguito alla sopra riportata nota del 05.07.2023 trasmetteva la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 67/2023 con cui si procedeva al rinnovo della Convenzione sottoscritta in data 05.10.2022, disciplinante il comando a tempo parziale e determinato del Dr. Marco Delorenzo, - dipendente a tempo indeterminato del Parco Regionale Gallipoli Cognato, per la durata di 5 mesi per complessive 9 ore settimanali, presso il Parco nazionale Appennino lucano val d'Agri Lagonegrese;

Dato atto che l'attività lavorativa del dott. Marco Delorenzo trova la sua ragione giuridica nella sopracitata convenzione da intendersi quale provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che non altera la titolarità del rapporto di lavoro (il quale resta in capo all'Ente Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane) e non comporta l'ingresso di nuovo personale e la creazione di rapporti di lavoro presso l'Ente parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese), consentendo l'utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro e non costituisce, quindi, una forma flessibile di assunzione ed impiego, non infrangendo, pertanto, i limiti posti all'assunzione di personale;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto su esposto, prendere atto della D.C.D. n. 67/2023 inerente il rinnovo della Convenzione sottoscritta in data 05 ottobre 2022 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ed il Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane disciplinante il periodo di comando a tempo parziale e determinato del Dott. Marco Delorenzo – dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, presso il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Lagonegrese;

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, a oggetto "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

tutto ciò premesso a voto unanime, espresso nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto della Delibera n. 67 del 05.07.2023 del Consiglio Direttivo del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con la quale si è approvato il rinnovo della Convenzione sottoscritta in data 05 ottobre 2022 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e il Parco Regionale Gallipoli Cognato P.D.L., disciplinante il periodo di comando a tempo parziale e determinato del Dott. Marco Delorenzo – Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, presso il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese per ulteriori 5 mesi per 9 ore settimanali.
3. Di rinnovare la Convenzione, per il comando a tempo parziale e determinato, ai sensi degli artt. 23 bis co. 7 e 30 co. 2-sexies del d.lgs 165/2001 s.m.i., tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ed il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, del dott. Marco Delorenzo Dott. Marco Delorenzo – Dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane - presso il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.
4. Di stabilire che il comando temporaneo e parziale, avrà una durata di cinque mesi, per nove ore settimanali e che potrà a richiesta del Parco Appennino Lucano, e ad assenso del dipendente interessato, essere autorizzato sino ad un max di 18 ore settimanali.
5. Di dare atto che la presente soluzione adottata riveste il carattere di eccezionalità e temporaneità stante la condizione di criticità amministrativa e gestionale in cui versa l'Ente.
6. Di dare mandato agli uffici preposti di questo Ente a trasmettere il presente atto al Ministero Vigilante e al Collegio straordinario dei Revisori dei Conti.
7. Di dare, altresì, mandato agli uffici preposti di trasmettere, per legale scienza e conoscenza, il presente provvedimento al Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane ed al dott. Marco Delorenzo per i provvedimenti consequenziali.

Il Presidente - Dott. Giuseppe Priore

Il Segretario Verbalizzante - Dott. Marco Delorenzo



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE F.F.

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: **Rinnovo convenzione ai sensi dell'artt. 23 bis co. 7 e 30 co 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese ed il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane - APPROVAZIONE**

VISTO

- la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;
- lo Statuto di questo Ente;
- il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975, n. 70;

RITENUTO

conforme alla legislazione vigente l'iter tecnico amministrativo sotteso all'adozione del presente provvedimento e che l'adozione dell'atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla normativa vigente al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, ai sensi l'art. 9, comma 8, della legge n. 394/91 e s.m.i.

ESPRIME

Parere tecnico-amministrativo **favorevole**.

Il Direttore f.f.

Dott. Marco Delorenzo



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



ENTE PARCO DELL'APPENNINO LUCANO E VAL D'AGRI
Protocollo Partenza N. 3038/2023 del 31-07-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente